



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 44523

del: 28/01/2025

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicit  (HPAI) nel pollame domestico. Cod. 083VR246-Sona (VR)

Numero allegati: 1

Nome file allegati: zona di restrizione Influenza Aviare-focolaio Sona 27-01-25.pdf

Prot. 14336

Verona 27/01/2025

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoavi@legalmail.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:
Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III: dgsa@postacert.sanita.it

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie: izsvenezie@legalmail.it

Al Servizio Veterinario Regione Lombardia:
welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona
LORO PEC

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Cod. 083VR246-Sona (VR)

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale

Dott. Tommaso Patregnani


Direttore f.f.
UOC SANITA' ANIMALE
Dott. TOMMASO PATREGNANI

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Prot. 14336

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Sona (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 24 gennaio 2025 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso l'allevamento IT083VR246;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 083VR246 nel Comune di Sona (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 083VR246 sede di focolaio nel Comune di Sona (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - a) senza soste o operazioni di scarico
 - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
 - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
 - b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

D- **DEROGHE**

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:

sanita.animale@regione.veneto.it, mettendo in copia: cnia.parederoghe@izsvenezie.it.

Ogni richiesta deve indicare:


- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

E- **ULTERIORI MISURE SUL TERRITORIO PROVINCIALE**


In tutta la Zona di Attenzione (ZA), così come definita da DGSAF 31296 del 22/10/2024 (territorio provinciale a sud dell'A4) presso gli stabilimenti con presenza di animali delle specie sensibili sono vietati gli accessi ad eccezione di quelli necessari al governo degli animali e a tutela del loro benessere (cura quotidiana, fornitura mangime e farmaci) e le Visite di Sanità Animale compresi i Controlli Ufficiali. Inoltre si raccomanda, per gli stabilimenti di polli da carne (broiler), una riduzione della pratica dello sfoltimento e ove possibile prevedere lo svuotamento dell'intero gruppo (capannone).

- Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore f.f. UOC Sanità Animale
Dott. Tommaso Patregnani




Direttore f.f.
UOC SANITÀ ANIMALE
Dott. TOMMASO PATREGNANI



UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 083VR246



UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

<div><div>REGIONE DEL VENETO</div><div><div>ULSS9 SCALIGERA</div></div></div>	<div><h2>Azienda ULSS 9 - Scaligera</h2><p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Codice Fiscale e P. IVA 02573090236 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE UOC Servizio Sanità Animale</p></div>
---	---

ALLEGATO A

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICA AZIENDA	COMUNE
082VR553	SOMMACAMPAGNA
083VR133	SONA
083VR228	SONA
083VR229	SONA
083VR241	SONA
083VR245	SONA
083VR246	SONA
083VR302	SONA
089VR179	VALEGGIO SUL MINCIO

UOC Servizio Sanità Animale
Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani
e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it
Referente pratica: Valentina Bianco
e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it



ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
015VR005	BUSSOLENGO
015VR038	BUSSOLENGO
015VR502	BUSSOLENGO
015VR504	BUSSOLENGO
015VR506	BUSSOLENGO
015VR507	BUSSOLENGO
015VR509	BUSSOLENGO
015VR527	BUSSOLENGO
022VR012	CASTELNUOVO DEL GARDA
022VR060	CASTELNUOVO DEL GARDA
022VR096	CASTELNUOVO DEL GARDA
022VR105	CASTELNUOVO DEL GARDA
043VR008	LAZISE
043VR020	LAZISE
043VR050	LAZISE
043VR051	LAZISE
043VR053	LAZISE
043VR088	LAZISE
043VR094	LAZISE
043VR106	LAZISE
057VR012	PASTRENGO
057VR500	PASTRENGO
058VR069	PESCANTINA
058VR111	PESCANTINA
058VR113	PESCANTINA
058VR117	PESCANTINA
058VR118	PESCANTINA
060VR030	POVEGLIANO VERONESE
082VR052	SOMMACAMPAGNA
082VR099	SOMMACAMPAGNA
082VR300	SOMMACAMPAGNA
082VR391	SOMMACAMPAGNA
082VR537	SOMMACAMPAGNA
082VR538	SOMMACAMPAGNA
082VR539	SOMMACAMPAGNA
082VR543	SOMMACAMPAGNA
082VR544	SOMMACAMPAGNA

CODICE AZIENDA	COMUNE
082VR546	SOMMACAMPAGNA
082VR551	SOMMACAMPAGNA
082VR555	SOMMACAMPAGNA
082VR556	SOMMACAMPAGNA
082VR557	SOMMACAMPAGNA
082VR558	SOMMACAMPAGNA
082VR559	SOMMACAMPAGNA
082VR562	SOMMACAMPAGNA
082VR589	SOMMACAMPAGNA
082VR590	SOMMACAMPAGNA
082VR827	SOMMACAMPAGNA
083VR023	SONA
083VR065	SONA
083VR120	SONA
083VR140	SONA
083VR143	SONA
083VR224	SONA
083VR232	SONA
083VR242	SONA
083VR244	SONA
089VR004	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR046	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR047	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR107	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR143	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR153	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR164	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR174	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR193	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR238	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR303	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR310	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR320	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR321	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR328	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR361	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR393	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR479	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR480	VALEGGIO SUL MINCIO

UOC Servizio Sanità Animale

Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani

e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it

Referente pratica: Valentina Bianco

e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UOC Servizio Sanità Animale

CODICE AZIENDA	COMUNE
089VR524	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR528	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR538	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR558	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR560	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR800	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR802	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR803	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR804	VALEGGIO SUL MINCIO
089VR900	VALEGGIO SUL MINCIO
091VR020	VERONA
091VR041	VERONA
096VR016	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR070	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR078	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR119	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR206	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR217	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR220	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR246	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR607	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR777	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR905	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR908	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR909	VILLAFRANCA DI VERONA
096VR912	VILLAFRANCA DI VERONA

UOC Servizio Sanità Animale

Il Direttore f.f. Dott. Tommaso Patregnani

e-mail: tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it

Referente pratica: Valentina Bianco

e-mail: valentina.bianco@aulss9.veneto.it

